

DNSH (do not significant harm)

Il principio del "non arrecare un danno significativo" all'ambiente (DNSH - *Do No Significant Harm*) è stato introdotto per bilanciare lo sviluppo economico con la protezione dell'ecosistema, garantendo che gli investimenti non compromettano le risorse naturali.

A tal fine, il Regolamento (UE) 241/2021, che istituisce il Dispositivo di Ripresa e Resilienza, stabilisce che solo le misure conformi al principio DNSH possano essere finanziate nei Piani nazionali. Questo principio è stato introdotto dal Regolamento (UE) 2020/852, noto come "Regolamento Tassonomia".

La Tassonomia europea delle attività sostenibili, definita dal Regolamento UE 2020/852, rappresenta un passo decisivo nelle politiche europee per la finanza sostenibile. Essa fissa criteri quantitativi e qualitativi per valutare il contributo delle attività economiche agli obiettivi di sostenibilità:

- 1) mitigazione dei cambiamenti climatici;
- 2) adattamento ai cambiamenti climatici;
- 3) uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine;
- 4) transizione verso un'economia circolare;
- 5) prevenzione e riduzione dell'inquinamento;
- 6) protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.

Il concetto di tassonomia delle attività economiche sostenibili indica una classificazione delle attività economiche in base al loro impatto su sei obiettivi ambientali.

L'articolo 17 del Regolamento Tassonomia specifica che «un'attività economica arreca un danno significativo:

- a) alla mitigazione dei cambiamenti climatici, se l'attività conduce a significative emissioni di gas a effetto serra;
- b) all'adattamento ai cambiamenti climatici, se l'attività conduce a un peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e del clima futuro previsto su sé stessa o sulle persone, sulla natura o sugli attivi;
- c) all'uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, se l'attività nuoce:
 - i) al buono stato o al buon potenziale ecologico di corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee; o
 - ii) al buono stato ecologico delle acque marine;
- d) all'economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti, se:
 - i) l'attività conduce a inefficienze significative nell'uso dei materiali o nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali quali le fonti energetiche non rinnovabili, le materie prime, le risorse idriche e il suolo, in una o più fasi del ciclo di vita dei prodotti, anche in termini di durabilità, riparabilità, possibilità di miglioramento, riutilizzabilità o riciclabilità dei prodotti;
 - ii) l'attività comporta un aumento significativo della produzione, dell'incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti, ad eccezione dell'incenerimento di rifiuti pericolosi non riciclabili;
o
 - iii) lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno significativo e a lungo termine all'ambiente;
- e) alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento, se l'attività comporta un aumento significativo delle emissioni di sostanze inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo rispetto alla situazione esistente prima del suo avvio; o
- f) alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi, se l'attività:
 - i) nuoce in misura significativa alla buona condizione e alla resilienza degli ecosistemi; o
 - ii) nuoce allo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelli di interesse per l'Unione. Il principio DNSH è applicato anche nel Piano Nazionale di Ripresa e

Resilienza (PNRR), che dettaglia gli interventi finanziati dal programma *Next Generation EU*, un fondo da 750 miliardi di euro per la ripresa economica post-COVID-19. Il PNRR promuove progetti in linea con il Green Deal europeo e altri accordi internazionali sulla sostenibilità, rendendo essenziale il rispetto del principio DNSH. Ciò comporta una valutazione rigorosa per assicurare che gli interventi non compromettano gli obiettivi ambientali definiti dal Regolamento UE 2020/852».

La Circolare del MISE n. 120820 del 28 marzo 2022 stabilisce i criteri per verificare la conformità al principio DNSH. La valutazione si basa su:

- l'esclusione di settori specifici dal PNRR (es. estrazione di carbone, minerali metalliferi, trattamento di rifiuti pericolosi);
- la soglia di investimento, con criteri di valutazione differenziati per progetti superiori ai 10 milioni di euro;
- la relazione di sostenibilità, in cui le imprese devono fornire informazioni sugli impatti ambientali in base alla soglia di investimento e al regime valutativo applicabile;
- elementi di prova come valutazioni ambientali, certificazioni (EMAS, UNI EN ISO 14001, Ecolabel) e asseverazioni di esperti.

Il principio DNSH assume un ruolo centrale nelle politiche di incentivazione e finanziamento a livello europeo e nazionale. Un esempio è il "Decreto direttoriale - Investimenti sostenibili 4.0", che sostiene investimenti innovativi e sostenibili per rilanciare l'economia post-Covid e rafforzare la competitività. Per accedere agli incentivi previsti, le imprese devono dimostrare il rispetto del principio DNSH.

In un contesto in cui diventa sempre più importante misurare e comunicare l'impatto ambientale, economico e sociale delle attività produttive, la conformità al principio DNSH viene valutata con il metodo LCA (*Life Cycle Assessment*). Questo approccio analizza il ciclo di vita di prodotti, processi e servizi, dal loro sviluppo fino allo smaltimento (*cradle-to-grave*), per determinare eventuali danni significativi all'ambiente